



CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DELLA CRISI

IL RUOLO DELL'ADVISOR PER LA SCELTA DELLO STRUMENTO PIÙ ADATTO AL CASO DI SPECIE

Gabriele Felici

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Roma, 6.11.2018



Agenda

1. L'ADVISOR NELLE PROCEDURE DI RISANAMENTO
2. SOVRAINDEBITAMENTO: INQUADRAMENTO NORMATIVO
3. PROCEDIMENTI (CAPO II, SEZZ. DA I A III)
4. SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ
5. RELAZIONI E ATTESTAZIONI DELL'OCC (GESTORE DELLA CRISI) E DEL PROFESSIONISTA FACENTE FUNZIONI
6. CONTENUTO DELLE ATTESTAZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE
7. POTERI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI
8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE



1.1 NATURA E OBIETTIVI DEL PIANO DI RISANAMENTO ⁽¹⁾

- Il **piano industriale** (*business plan*), da sempre strumento di pianificazione strategica, ha assunto un ruolo particolarmente rilevante nei **contesti di crisi**, anche in virtù dei richiami normativi operati dalla riformata legge fallimentare.
- In tali contesti, il **Piano** è un **documento** redatto dall'organo amministrativo e dal management, eventualmente di nuova nomina, anche con il supporto di consulenti specializzati, ove si rappresentano (in termini qualitativi e quantitativi) le **azioni strategiche e operative** (ed i relativi impatti economici e finanziari) tramite le quali un'azienda intende **uscire dallo stato di crisi, ripristinando le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale**.
- Il **Piano** ha una **significativa rilevanza** non solo per gli estensori ma per molti **stakeholders** aziendali (soci, organi di controllo ed autorità di vigilanza, dipendenti, creditori e terzi, clienti, professionista attestatore, banche e intermediari finanziari).
- Il **fine** principale del **Piano** è quello di far **convergere il consenso** degli *stakeholders* verso la **deliberata azione di risanamento** affinché aderiscano al progetto, **contribuendo** con risorse operative o finanziarie ovvero con l'**adesione** ai sacrifici richiesti. Rappresenta, quindi, anche una **guida** per l'**azione futura**.

(1) Cenni da *Principi per la redazione dei piani di risanamento*, CNDCEC, settembre 2017.



1.2 PRINCIPI GENERALI DEL PIANO ⁽¹⁾

- Il **Piano** deve, anzitutto, essere **tempestivo** in relazione alla **gravità** della crisi (questo implica monitoraggio per individuazione delle cause e incide sull'effettiva attuabilità del risanamento, ampliando le opzioni e dando potere contrattuale).
- La redazione di un **Piano** richiede necessariamente la disponibilità di alcune **risorse, informazioni e conoscenze teorico/pratiche di base**, quali:
 - un sistema amministrativo-contabile che fornisca i dovuti dettagli consuntivi e previsionali economici e finanziari;
 - un processo di acquisizione ed elaborazione di dati contabili e gestionali di qualità adeguata all'incidenza degli effetti del Piano sulla gestione aziendale;
 - competenze manageriali di natura finanziaria, tecnica, giuridica, commerciale e amministrativa di chi redige il Piano (anche procedurali nel caso ne sia previsto il ricorso);
 - esperienza nella pianificazione aziendale e nel successivo controllo.
- **Se** tali risorse e competenze **non sono disponibili in azienda**, si rende necessario l'utilizzo di **supporti consulenziali**, ferma restando la responsabilità dell'organo amministrativo per la redazione del piano.

(1) Cenni da *Principi per la redazione dei piani di risanamento*, CNDCEC, settembre 2017.



1.3 IL RUOLO DEI CONSULENTI (1)

- Spesso, quindi, il management si avvale del supporto professionale di **consulenti indipendenti** (definito da contratti d'opera, con eventuali compiti di rappresentanza).
- L'**advisor industriale/strategico** ha il compito di valutare la **situazione aziendale**, identificando le **azioni** che potrebbero permettere all'azienda di **superare** le **criticità** e **realizzare** gli **obiettivi** strategici. L'**advisor** supporta il Management nel rappresentare alcuni aspetti che, tra gli altri, il Piano dovrebbe contenere:
 - ipotesi industriali alla base del Piano;
 - comparazione delle ipotesi del Piano rispetto alle dinamiche attese dal settore;
 - crescita del mercato di riferimento, minacce e opportunità strategiche;
 - analisi della sostenibilità del Piano e verifica delle eventuali conseguenze in caso di mancata realizzazione delle ipotesi di base.
- Compito principale dell'**advisor finanziario** è analizzare il **fabbisogno finanziario** che **deriva** dal Piano. È opportuno che l'**analisi finanziaria** sia consequenziale ad una preventiva analisi industriale; tale analisi **evidenzia** l'eventuale esistenza di un **fabbisogno finanziario** che deve essere coperto dalla **manovra finanziaria**.
- È possibile la necessità di **altri** consulenti con competenze **specialistiche**.

(1) Cenni da *Principi per la redazione dei piani di risanamento*, CNDCEC, settembre 2017.



2.1 ITER NORMATIVO

- **d.d.l. “Centaro” del 30.04.2008** (disposizioni in materia di usura);
- **D.L. 212/2011 del 22.12.2011** (disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, pubblicato lo stesso giorno ed in vigore dal seguente. Articolato eliminato in sede di conversione nella Legge 10/2012 del 17.02.2012);
- **Legge 3/2012 del 27.01.2012** (disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, pubblicata il 30.01.2012 ed in vigore dal 29.02.2012);
- **D.L. 179/2012 del 18.10.2012** (ulteriori disposizioni urgenti per la crescita del Paese, convertito nella Legge 221/2012 del 17.12.2012);
- **D.M. 202/2014 del 24.09.2014** (regolamento Registro OCC, pubblicato il 27.01.2015 ed in vigore dal giorno seguente. Gestore della crisi);
- **d.d.l. delega “commissione Rordorf” del 10.02.2016** (delega al governo per la riforma organica delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza - **Legge 155/2017 del 19.10.2017**). Decreti legislativi da adottare entro il 14.11.2018.



2.2 NORMA E PROCEDIMENTI

- Legge 3 del 27.01.2012 come modificata dal D.L. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge 221 del 17.12.2012;
 - capo II - procedimenti di composizione della crisi da *sovraindebitamento* e di liquidazione del patrimonio;
- procedimenti (capo II, sez. da I a III);
 - procedure di composizione della crisi (**sez. I, artt. dal 6 al 14-bis**)
 - ❖ **art. 7, c. 1**: proposta – con ausilio OCC – di accordo sulla base di un piano (**accordo del debitore**)
 - ❖ **art. 7, c. 1 bis**: proposta – con ausilio OCC – di piano (se consumatore - **art. 6, c. 2, lett. b**: “...*esclusivamente per scopi estranei...*” - cod. cons., d.lgs. 206/05) (**piano del consumatore**)
 - liquidazione del patrimonio (**sez. II, artt. dal 14-ter al 14-terdecies**)
 - ❖ **art. 14-ter, c. 1**: in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, richiesta di liquidazione di tutti i propri beni (esclusi: crediti impignorabili, crediti alimentari e di mantenimento, frutti da usufrutto legale sui beni dei figli, beni in fondo patrimoniale, cose impignorabili per legge)
- procedure concorsuali (**art. 6, c. 1; art. 7, c. 2, lett. a**)



2.3 DESTINATARI, OBIETTIVI E CONTENUTI

- Le disposizioni in esame hanno introdotto nel nostro ordinamento delle nuove procedure concorsuali destinate ai c.d. “soggetti non fallibili” (tipicamente, i c.d. “imprenditori sotto soglia”, ma anche i professionisti, gli imprenditori agricoli e gli enti non commerciali), tra cui anche il consumatore, per porre rimedio alle situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determinano la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
- La disciplina consente ai c.d. “soggetti non fallibili” in situazione di *sovraindebitamento* ed al fine di porvi rimedio, di proporre ai creditori un accordo (o un piano, se consumatore) di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, che può prevedere la liquidazione di beni o del patrimonio del debitore.



- In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere **la liquidazione di tutti i suoi beni.**
- A seguito del procedimento di liquidazione del patrimonio, per il debitore **persona fisica** (altrimenti soggetto al vincolo perpetuo della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.), è prevista **l'ESDEBITAZIONE** ossia la possibilità di ammissione al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti (art. 14-terdecies). Tale effetto, comunque, è subordinato a rigorose condizioni, esclusioni e limitazioni, nonché ad una specifica valutazione da parte del Giudice.
- La procedura di **liquidazione del patrimonio** rimane aperta per i quattro anni successivi al deposito della domanda (**art. 14-quinquies, c. 4; art. 14-undecies - Beni e crediti sopravvenuti**).
- In caso di accordo del debitore o di piano del consumatore, **l'effetto esdebitatorio** è automatico.



3.1 PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (sezione I, artt. dal 6 al 14-bis);

3.1.a art. 7, c. 1: proposta – con ausilio OCC – di accordo sulla base di un **piano**;

3.1.b art. 7, c. 1 bis: **proposta** – con ausilio OCC – di piano (se consumatore - art. 6, c. 2, lett. b: “...*esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta...*”)

Significato “**ausilio**”: aiuto, soccorso (intervento a favore di chi si trova in stato di bisogno)

In concreto, fornire ausilio non significa fare ma aiutare chi fa (chi fa è il sovraindebitato ed i suoi consulenti); l'OCC non ha l'obbligo di predisporre la proposta e, salvo casi semplici e limitati, non è neanche opportuno che la predisponga. Quindi “ausilio” deve essere interpretato come disponibilità al confronto dialettico (per quanto possibile, no attestazione “negativa”).



Il piano deve (art. 7, c. 1 - **presupposti ammissibilità**):

- assicurare il regolare pagamento dei titolari crediti impignorabili (art. 545 cpc): crediti alimentari; sussidi; stipendi e altre indennità (per 1/5);
- indicare scadenze e modalità di pagamento dei creditori (anche se in classi);
- indicare le eventuali garanzie rilasciate;
- indicare l'eventuale liquidazione dei beni.



Il piano deve (art. 7, c. 1 - **presupposti ammissibilità**):

- prevedere il pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati, purché in misura non inferiore a quella realizzabile nell'alternativa ipotesi liquidatoria;
[valore mercato bene gravato / attestazione OCC / omologazione]
- prevedere l'integrale pagamento (solo dilazionabile) dei tributi che costituiscono risorse proprie dell'UE;
- prevedere l'eventuale affidamento del patrimonio ad un gestore per la liquidazione, custodia e distribuzione del ricavato ai creditori (professionista art. 28 L.F. nominato dal giudice).



La proposta deve (art. 8 - **contenuto dell'accordo o del piano**):

- prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante qualsiasi forma (anche cessione crediti futuri);
- essere eventualmente sottoscritta da garanti;
- indicare eventuali limitazioni all'accesso al credito;
- può prevedere la moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati (salvo previsione liquidazione relativi beni).



3.2 LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

INSUCCESSO DELL'ACCORDO O DEL PIANO

La liquidazione integrale del patrimonio del debitore è interpretata, in tal caso, come via d'uscita al venir meno dell'accordo e del piano.

- In primo luogo, si dispone la conversione della procedura di composizione della crisi in liquidazione dei beni, che disciplina le fattispecie di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore(art. 14 bis co. 2 lett. a).
- La conversione è disposta, ai sensi dell'art. 11 co. 5, anche nei casi in cui l'accordo cessi quando il debitore non esegue, entro i 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di previdenza ed assistenza obbligatorie, o ancora quando durante la procedura risultano compiuti atti in frode ai creditori.
- La conversione scaturisce anche, ai sensi dell'art. 14 co. 2 lett. b), nei casi di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, quando il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile, quando determinati da cause imputabili al debitore.



Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone con decreto la conversione della procedura di composizione della crisi.

VOLONTARIETÀ DIRETTA DEL DEBITORE

La **liquidazione** del patrimonio è considerata, in tal caso e soprattutto, **un'alternativa alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento**. È il debitore in stato di crisi che chiederà, sempre tramite l'OCC, non più la ristrutturazione dei debiti attraverso l'accordo o il piano, ma attraverso l'integrale liquidazione del proprio patrimonio.



4.1 OCC (gestore della crisi) e PROFESSIONISTA FACENTE FUNZIONI

- **art. 15, c. 1:** enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità (di diritto a semplice richiesta: organismi di mediazione presso CCIAA, segreterati sociali, ordini territoriali commercialisti, avvocati e notai);
- **art. 15, c. 9:** professionista o STP con requisiti art. 28 L.F., notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal G.D.;
- **il D.M. 202/2014** ha previsto (all'interno dell'OCC) la figura del **gestore della crisi**, ossia la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di sovraindebitamento.



4.2 GESTORE E LIQUIDATORE

- **art. 7, c. 1:** il piano può prevedere l'affidamento del patrimonio ad un gestore (prima, fiduciario) per la liquidazione, custodia e distribuzione del ricavato ai creditori (professionista con requisiti art. 28 L.F.)
[ora nominato dal giudice, anche occ (art. 15, c. 8)] [anche notaio ? (art. 15, c. 9)]
- **artt. 13, c. 1, e 14-quinquies, c. 2, lett. a):** se sono utilizzati beni pignorati o è previsto dal piano – su proposta OCC –, o nella procedura di liquidazione, il giudice nomina un liquidatore (professionista con requisiti art. 28 L.F.)
[anche OCC (art. 15, c. 8)] [anche notaio ? (art. 15, c. 9)]



4.3 FUNZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI (OCC) O PROFESSIONISTA FACENTE FUNZIONE

In generale, la funzione dell'OCC (gestore della crisi) è quella di favorire la **composizione** della crisi attraverso un complesso di attività ad esso devolute dalla legge sia in fase preliminare sia in fase successiva all'approvazione ed all'omologazione dell'accordo e del piano di ristrutturazione dei debiti.

La legge rimanda la definizione dei requisiti di **indipendenza e professionalità** degli OCC, le modalità di **iscrizione** nell'apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia nonché le modalità di determinazione dei **compensi** ad un regolamento del Ministero di Giustizia (D.M. 202/2014).



L'art. 15 attribuisce, in via generale, all'OCC (o professionista f.f.) diversi **compiti e funzioni** (in relazione ai quali sono previsti specifici adempimenti e correlati poteri):

- assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso;
- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;
- attesta la fattibilità del piano;
- esegue le pubblicità richieste;
- effettua le comunicazioni disposte dal giudice;
- svolge le funzioni di **liquidatore**, se disposto dal giudice;
- svolge le funzioni del **gestore** (per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato), qualora il piano preveda l'affidamento del patrimonio del debitore e sia nominato dal giudice.

Il legislatore attribuisce all'OCC (professionista f.f.) una variegata e articolata serie di compiti: in alcuni casi a tutela dell'interesse del debitore, in altri a tutela dell'interesse dei creditori, in altri ancora a supporto dell'attività del giudice, che secondo parte della dottrina possono determinare potenziali conflitti d'interesse.



4.4 FUNZIONI DEL GESTORE E DEL LIQUIDATORE

Il **liquidatore** interviene nella procedura in due distinti momenti: nell'esecuzione dell'accordo o del piano di cui alla sezione prima (artt. 7 e 13) e nella liquidazione del patrimonio di cui alla sezione seconda (art. 14 ter e seguenti):

- Nella sezione prima, il liquidatore potrebbe essere chiamato a svolgere la propria funzione durante l'esecuzione dell'accordo o del piano qualora si ravvisi (art. 7) che lo stesso possa ricoprire le funzioni del gestore per la liquidazione.

Ancora il liquidatore sarà chiamato a svolgere il proprio incarico se (art. 13 co. 1) per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero è **previsto** dall'accordo o dal piano stesso. In tal caso l'OCC propone al giudice la nomina di un liquidatore (requisiti ex art. 28 L.F.), che disporrà in via esclusiva dei beni e delle somme incassate. Funzione dell'OCC sarà quella di vigilare sull'esatto adempimento dello stesso e di risolvere eventuali difficoltà;

- La sezione seconda introduce lo strumento della liquidazione del patrimonio che da un lato disciplina l'insuccesso dell'accordo o del piano e dall'altro prefigura la volontarietà del debitore a liquidare direttamente il patrimonio.



Il liquidatore è nominato dal giudice tra i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28L.F.; dalla lettura degli articoli 14 ter e seguenti si denota subito una similitudine della disciplina dettata per la liquidazione del patrimonio con quella del fallimento dell'imprenditore individuale e, di converso, un parallelismo tra la figura del liquidatore e quella del curatore fallimentare (es. requisiti soggettivi, interruzione azioni, spossessamento debitore, accertamento passivo, formazione inventario, redazione programma liquidazione, riparto, etc.).



5. RELAZIONI E ATTESTAZIONI DELL'OCC (GESTORE DELLA CRISI) E DEL PROFESSIONISTA FACENTE FUNZIONI

Art. 9, cc. 2, 3, 3-bis: unitamente alla proposta il debitore deve depositare:

- elenco di tutti i creditori con indicazione somme dovute;
- elenco di tutti i beni e degli eventuali atti dispositivi negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- attestazione della fattibilità del piano (OCC);
- elenco spese correnti necessarie al sostentamento (indicazione e certificazione composizione nucleo familiare);
- se svolge attività d'impresa, scritture contabili* ultimi tre esercizi;

[* questione contabilità ordinaria e semplificata: regime agevolato previsto dalla normativa fiscale / mancato allineamento con la normativa fallimentare / disconoscimento]



- **se per il piano del consumatore, anche relazione particolareggiata dell'OCC che deve contenere:**
 - a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori;
 - e) **il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;**



Art. 12, c. 1: se è raggiunto l'accordo (almeno 60% crediti, non computando creditori con diritto di prelazione, salvo che non vi rinuncino):

- **relazione ai creditori sui consensi espressi e sul raggiungimento dell'accordo, con testo dell'accordo;**
- **dopo dieci giorni dal ricevimento, trasmissione al giudice della stessa relazione, con contestazioni ricevute nonché attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;**

[omologazione: se un creditore dissenziente o escluso, o altro interessato, contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che può essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria; **attestazione OCC / c.d. giudizio di "cram down"**].

[idem per il piano del consumatore]



Art. 15, cc. 5, 6, 7: l'OCC, oltre a quanto previsto dalle sezioni I e II del capo II (compiti di carattere sia tecnico, sia negoziale, sia procedurale):

- assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso;
- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;
- attesta la fattibilità del piano (art. 9, c. 2);
- effettua le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni I e II del capo II.



ADEMPIMENTI SPECIFICI DEL LIQUIDATORE

In particolare, tra i compiti connessi alle fasi del procedimento di liquidazione, si evidenziano:

- **ART. 14-SEXIES:** il liquidatore **verificato** l'**elenco dei creditori** e l'**attendibilità della documentazione depositata** (art. 9, cc. 2, 3):
 - forma l'inventario dei beni da liquidare;
 - provvede alle comunicazioni del caso ai creditori ed ai titolari dei diritti;
- **ART. 14-OCTIES, C. 1:** il liquidatore **esamina** le domande di partecipazione alla liquidazione e **predispone** un progetto di stato passivo, lo **comunica** agli interessati per le eventuali osservazioni;
- **ART. 14-NOVIES:** il liquidatore entro trenta giorni dalla redazione dell'inventario elabora un programma di liquidazione che comunica e deposita.



6.1 CONTENUTO DELLE ATTESTAZIONI

- veridicità dei dati contenuti nel piano;
- fattibilità del piano;
- convenienza piano rispetto alternativa liquidatoria (piano consumatore; richiesto anche nell'eventuale giudizio di *cram down*);

in merito al contenuto:

- ❖ no specifiche indicazioni normative circa il contenuto di queste attestazioni;
- ❖ occorre fare riferimento quindi ai documenti elaborati dalla prassi professionale, anche sulla scorta dei contributi dottrinali e giurisprudenziali (anche se per tale normativa, chiaramente, ancora piuttosto limitati).



documenti di riferimento (legge sovraindebitamento):

- **ODCEC Roma**, commissione arbitrato e conciliazione - gruppo sovraindebitamento, legge n. 3 del 27.01.2012 - disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento. prime analisi ed osservazioni (maggio 2012);
- **FDCEC Firenze**, commissione comitato scientifico - area procedure concorsuali, guida operativa - procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio. prime analisi ed osservazioni (febbraio 2013);
- **ODCEC Roma**, commissione crisi da sovraindebitamento, studio per la costituzione dell'organismo di composizione della crisi dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma (marzo 2014);



documenti di riferimento (legge sovraindebitamento – segue):

- **ODCEC Bologna**, commissione composizione crisi da sovraindebitamento, le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento (2014);
- **FDCEC Reggio Emilia**, gruppo di lavoro area crisi e insolvenza, vademecum - profili operativi del sovraindebitamento (2015);
- **CNDCEC**, commissione crisi da sovraindebitamento, linee guida sulla crisi da sovraindebitamento (luglio 2015);
- **ODCEC Roma**, commissione crisi da sovraindebitamento, procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012: linee guida operative (dicembre 2015);
- **OCC ODCEC Roma**, i primi 30 giorni del gestore della crisi (marzo 2018).



SI RICORRE AI CONTRIBUTI ELABORATI PER LE ATTESTAZIONI DELLA L.F.

documenti di riferimento (legge fallimentare):

- **CNDCEC**, commissione crisi e risanamento d'impresa, osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale delle crisi d'impresa (2009);
- **FDCEC Firenze**, commissione comitato scientifico - area procedure concorsuali, guida operativa per la redazione delle relazioni art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. (2012);
- **IRDCEC, circolare n. 30/IR**, il ruolo del professionista attestatore nella composizione negoziale della crisi: requisiti di professionalità e indipendenza e contenuto delle relazioni (febbraio 2013);



documenti di riferimento (legge fallimentare – segue):

- **CNDCEC**, a cura di AIDEA, IRDCEC, ANDAF, APRI, OCRI, etc., principi di attestazione dei piani di risanamento (2014) [fare attenzione però alle differenze...];
- **Università di Firenze** - CNDCEC - Assonime, linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi, seconda edizione (2015);
- **ODCEC Roma**, commissione diritto dell'impresa, le attestazioni nella crisi d'impresa (dicembre 2015);
- **CNDCEC**, a cura di AIDEA, ANDAF, APRI, OCRI, etc., principi di redazione dei piani di risanamento (settembre 2017) [fare attenzione però alle differenze...].



6.2 INDICAZIONI OPERATIVE

Stante le analogie e tenuto conto delle differenze di contesto, è possibile comunque delineare le seguenti prime indicazioni operative di massima:

contenuti della relazione:

- **presentazione** del piano (riportare i contenuti del piano);
- **analisi** della struttura aziendale;
- **analisi** della situazione attuale, cause della crisi e strategie di intervento;
- **esame** della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di partenza (veridicità dei dati);
- **analisi** e **valutazione** del **piano** (presupposti, idoneità al recupero degli equilibri, ragionevolezza e sostenibilità, logicità, coerenza e ragionevolezza di assunzioni, analisi e previsioni; fattibilità del piano);
- **giudizio finale** (attestazione veridicità dei dati e fattibilità del piano; assunzione responsabilità).



veridicità dei dati contenuti nel piano:

- **parametri di riferimento:** principi contabili nazionali o internazionali;
- **perimetro:** dati rilevanti ai fini dell'attuabilità del piano (no audit completo);
- **non è sufficiente** la verifica della corrispondenza con contabilità generale;
- **è necessaria** un'espressa pronuncia sul principio di veridicità (art. 2423 cc);
- **particolare attenzione a:** elementi di maggiore importanza in termini quantitativi; componenti del capitale circolante che produrranno flussi di cassa; elementi con profili di rischio elevato ai fini dell'attestazione; elementi di sospetto circa l'affidabilità delle operazioni di gestione;
- **strumenti utili all'analisi:** lettere di circolarizzazione; altre autonome procedure di revisione contabile sulle aree a maggior rischio; consultazione anagrafe tributaria, istituti previdenziali, concessionario riscossione, pubblici registri, banche dati bancarie e finanziarie, ecc.



fattibilità e convenienza del piano:

- **corretta valutazione**, in un'ottica prospettica, dei dati aziendali contenuti nel piano (ISAE 3400 - IFAC), nonché sul valore di stima delle attività;
- **evidenziare** i «profili di discontinuità» che il piano presenta rispetto al passato;
- **specificare** e **illustrare** le «idee» che rappresentano le ragioni per le quali quest'ultimo è fattibile ossia ha concreta prospettiva di attuabilità;
- **valutare** i fattori di **rischio** e la loro incidenza sulla realizzazione del piano, individuando diversi scenari in corrispondenza del verificarsi di differenti variabili;
- **evidenziare** le **condizioni** poste, che non possono essere di numero ed entità tale da rendere troppo aleatorio e quindi poco credibile il piano;
- in sintesi, **verificare** la **coerenza** del piano con la situazione iniziale, e la sua **sostenibilità** sulla base delle risorse disponibili e di quelle rinvenibili dalla liquidazione e/o dalla continuazione dell'attività.



principi di attestazione (cenni):

- **portata e limiti naturali dell'attestazione** (obbligazione di mezzi);
- **utilizzo delle indicazioni** (proprio giudizio professionale);
- **accettazione dell'incarico** (valutazione del rischio);
- **verifica della documentazione** (completezza e adeguatezza);
- **verifica sulla veridicità dei dati** (finalità, no verità oggettiva, perimetro, no revisione, utilizzo tecniche/principi di revisione) – differenze rispetto indicazioni per l'Attestatore;
- **verifica della diagnosi dello stato di crisi** (situazione di sovraindebitamento, piano: individuazione e rimozione delle cause);
- **verifica sulla fattibilità del piano** (valutazione ipotesi strategiche, strategia di risanamento e programma di intervento; verifica delle ipotesi economico-finanziarie; verifica dello sviluppo dei dati del piano; analisi di sensitività e stress test; giudizio di fattibilità: valutazione prognostica/visione globale/convincimento circa la concreta realizzabilità del piano in funzione delle risorse e delle competenze disponibili).



6.3 PROCEDURE DI VERIFICA SU ALCUNE POSTE PATRIMONIALI DELLA BASE DATI CONTABILE

Le attività di indagine da porre in essere in merito alle più comuni poste dell'attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:

- Verifica delle delibere assembleari che ne giustificano la misura e l'esigibilità nei confronti dei singoli soci;

Immobilizzazioni immateriali:

- Disamina del libro dei cespiti ammortizzabili con verifica documentale della titolarità e della disponibilità in capo all'impresa di brevetti, marchi aziendali, licenze, diritti di concessione, certificazioni di qualità, attestazione della rispettiva validità e durata residua di utilizzo e della esistenza di eventuali vincoli che ne impediscano l'alienabilità o la concessione in godimento a terzi;
- Analisi delle eventuali offerte di acquisto o manifestazioni di interesse avanzate da potenziali soggetti acquirenti e della loro vincolatività o meno in favore della procedura (eventuale sottoposizione a condizioni sospensive o risolutive), nonché delle tutele prestate a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni ivi contenute – valido per tutte le poste dell'attivo di bilancio;
- Accertamento del corretto computo degli ammortamenti, della corretta rappresentazione in bilancio e dell'uniformità di applicazione dei principi contabili rispetto all'esercizio precedente;



Immobilizzazioni materiali:

- Disamina del libro dei cespiti ammortizzabili;
- Verifica delle procedure di inventariazione e dell'effettiva esistenza fisica, della reale titolarità e della disponibilità in capo all'azienda (per i beni immobili o i beni mobili registrati, mediante ad esempio indagini presso i pubblici registri immobiliari o il P.R.A), nonché dell'inesistenza di vincoli o gravami che ne impediscano o limitino l'alienabilità o la concessione in godimento a terzi;
- Controllo dei contratti di leasing in essere;
- Analisi generale dello specifico mercato di riferimento dei beni che dovranno essere ceduti a terzi, delle peculiarità e dell'eventuale suscettibilità di rapida obsolescenza economica o tecnologica degli stessi, dei tempi presumibilmente necessari per addivenire alla cessione e degli effetti che tale tempistica potrebbe generare sull'attuazione del programma di liquidazione;
- Verifica delle valutazioni medie del mercato dell'usato desumibili da riviste od altre fonti specializzate o fornite direttamente da aziende rivenditrici o dai rispettivi fornitori;
- Controllo dei saldi di apertura sulle carte di lavoro del periodo precedente;
- Esame della documentazione a supporto per gli incrementi di periodo e prospettive di recupero delle attività;
- Controllo degli storni contabili effettuati nell'esercizio;



Immobilizzazioni finanziarie ed attività finanziarie ricomprese nell'attivo circolante:

- Verifica dell'effettiva titolarità delle partecipazioni detenute sulla base delle risultanze di visure camerali ed eventuali atti notarili;
- Verifica dell'inesistenza di vincoli o gravami sulle partecipazioni detenute che ne impediscano o limitino l'alienabilità o l'esercizio dei relativi diritti (es. sussistenza di patti parasociali, diritti di prelazione e/o gradimento, opzioni di acquisto, etc..);
- Esame del prezzo medio di mercato riscontrabile dalle quotazioni ufficiali, almeno per gli ultimi sei mesi, relative alle partecipazioni detenute in società quotate nei mercati regolamentati;
- Analisi preliminare del valore attribuibile a ciascuna partecipazione sulla base del metodo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- Esame delle eventuali perizie di stima aventi ad oggetto i principali asset patrimoniali delle singole società partecipate (con particolare riguardo a quelle immobiliari o costituite per la realizzazione di singole iniziative di sviluppo immobiliare);
- Verifica della congruità della quantificazione eventualmente operata nel ricorso in relazione all'attivo realizzabile a titolo di corrispettivo in conseguenza della prevista realizzazione di operazioni straordinarie o di cessione diretta delle partecipazioni detenute (con particolare riguardo alla valutazione operata a titolo di avviamento);
-



Rimanenze - Giacenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, di prodotti in corso di lavorazione e di prodotti finiti:

- Esame delle procedure di inventariazione adottate e dell'inventario analitico redatto a quantità e a valori, verifica dell'effettiva consistenza fisica e della corrispondenza con le risultanze contabili (da effettuarsi su un campione sufficientemente rappresentativo);
- Appuramento della effettiva titolarità e della disponibilità, nonché della inesistenza di vincoli o gravami che ne impediscano o limitino l'alienabilità o la concessione in godimento (es. sussistenza di clausole di acquisto con riserva della proprietà, di contratti estimatori o di fornitura in conto vendita, di diritti di prelazione o opzioni di acquisto, etc..);
- Analisi generale delle condizioni dello specifico mercato di riferimento delle rimanenze che saranno oggetto di alienazione a terzi, tenuto conto dell'eventuale suscettibilità di rapida obsolescenza economica o tecnologica delle stesse, degli sconti applicati in particolari periodi dell'anno, dei tempi presumibilmente necessari per addivenire alla cessione e degli effetti che tale tempistica potrebbe generare sull'attuazione del programma di liquidazione;
- Verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) della quantificazione operata nel ricorso in relazione all'attivo realizzabile dalla vendita delle rimanenze;



Rimanenze - Lavori in corso di ordinazione:

- Verifica dei contratti sottostanti le singole commesse su ordinazione (es. contratti di appalto ed eventuali integrazioni contrattuali), dei relativi stati di avanzamento approvati dal committente, degli anticipi ricevuti, nonché della metodologia di valorizzazione impiegata;
- Verifica circa l'inesistenza di specifici elementi di natura tecnica o regolamentare che possano compromettere l'ultimazione di singole commesse o aggravarne il costo o i tempi di realizzazione (es. scadenza di concessioni edilizie, variazioni di piani regolatori o delle superfici edificatorie, sussistenza di vincoli storici e paesaggistici, etc.);
- Verifica dell'effettiva possibilità e della convenienza economica di ultimare i lavori in corso su ordinazione, direttamente da parte dell'azienda ovvero demandando a soggetti terzi la prosecuzione (laddove tale ipotesi sia ovviamente contemplata nel ricorso);
- Verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) della quantificazione operata nel ricorso in merito all'attivo realizzabile dalla cessione o dall'ultimazione delle commesse in corso;



Crediti - Crediti tributari e verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale:

- Verifica della corrispondenza dei saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni fiscali, dei modelli di pagamento e dei registri obbligatori;
- Verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il tramite del cosiddetto "cassetto fiscale", del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie;
- Verifica, presso il Concessionario del servizio di riscossione, presso l'Agenzia delle Entrate o presso gli altri Enti Previdenziali interessati, dell'eventuale esistenza di debiti pregressi o di carichi o accertamenti pendenti che possano limitare o compromettere la realizzazione dei crediti vantati;
- Verifica del presunto valore di realizzo, indicato nel ricorso, e dei tempi a tal fine previsti, da eseguirsi anche in funzione della eventuale utilizzabilità in compensazione con contrapposte posizioni debitorie, ovvero della possibilità di ottenere, in tutto o in parte, il rimborso o lo smobilizzo mediante cessione a società specializzate;
- Verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) dell'eventuale attribuzione, in sede di ricorso, di un valore di realizzo dei crediti per imposte anticipate in considerazione della continuazione dell'attività aziendale prevista e della sua prospettata capacità di generare utili futuri non imponibili proprio per effetto di detti crediti;



Crediti - Crediti commerciali ed altri crediti:

- Verifica della quadratura del partitario clienti (al netto delle eventuali posizioni debitorie nei confronti di clienti medesimi) con la situazione patrimoniale aggiornata allegata al ricorso, nonché del dettaglio degli altri crediti compresi nell'attivo circolante;
- Circolarizzazione di un campione significativo di posizioni creditorie mediante la richiesta di conferma del credito stesso ai diretti interessati e successiva analisi delle risposte pervenute;
- Verifica, con riguardo ai crediti verso clienti che siano stati oggetto di anticipazione da parte di Istituti bancari, dell'avvenuta cessione dei crediti stessi in favore di quest'ultimi e del corretto perfezionamento delle cessioni medesime;
- Verifica in merito all'effettiva esigibilità dei crediti infragruppo per il tramite dell'espressa richiesta di conferma del credito, dell'ottenimento della riconciliazione dei rapporti di dare/avere, delle compensazioni effettuate e dell'ulteriore documentazione a supporto;
- Verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) della quantificazione operata nel ricorso in relazione all'attivo realizzabile dalla riscossione dei crediti mediante un'analisi dettagliata degli stessi che tenga conto dell'ageing, della storia e dell'attualità del rapporto con l'azienda, delle informazioni sulla solvibilità, anche alla luce delle notizie desumibili dal Registro delle Imprese... e delle specifiche relazioni al riguardo predisposte dai legali incaricati del relativo recupero;

Disponibilità liquide:

- Verifica dei saldi in conformità con l'effettiva consistenza fisica presso la cassa sociale e con gli estratti conto bancari e postali, riconciliati con le risultanze delle corrispondenti schedi contabili;



Le attività di indagine da porre in essere in merito alle più comuni poste del passivo

Trattamento di fine rapporto:

- Verifica della completa esposizione in bilancio alla chiusura dell'esercizio;
- Verifica della corretta esecuzione e registrazione delle operazioni effettuate nell'esercizio;
- Verifica della corretta esposizione in bilancio a fine periodo e dei movimenti intervenuti nel medesimo con contestuale verifica dell'uniformità di applicazione dei principi contabili rispetto all'esercizio precedente;

Debiti verso dipendenti:

- Verifica dei rapporti di lavoro dipendente in essere, della corretta applicazione del trattamento economico spettante in forza degli istituti contrattuali di settore;
- Verifica, da eseguirsi anche con metodologie di campionamento ponderato e sulla base dei conteggi e della documentazione messa a disposizione del consulente del lavoro dell'azienda, della quantificazione operata in sede di ricorso circa il debito complessivo nei confronti del personale dipendente per salari e stipendi da corrispondere, rimborsi spese, indennità di mancato preavviso, ratei relativi a mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti ed eventuali altri oneri a carico in conseguenza dell'accesso a procedure di mobilità o all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria o in deroga;



Debiti verso Istituti di credito ed altri finanziatori:

- Analisi delle risultanze dell'elaborato della Centrale dei rischi della Banca d'Italia;
- Verifica della quantificazione e dell'eventuale riconoscimento di specifiche cause di prelazione operato in sede di ricorso sui debiti per capitale ed interessi mediante, ad esempio, l'analisi dei singoli contratti di mutuo o di finanziamento, dei contratti di conto corrente e degli affidamenti in essere, delle eventuali garanzie prestate dall'azienda, delle relative condizioni contrattuali e dell'effettiva corretta applicazione delle stesse, delle riconciliazioni con le scritture contabili, etc.;

Debiti verso fornitori:

- Verifica della quadratura del partitario con la situazione patrimoniale aggiornata allegata al ricorso;
- Circolarizzazione di un campione significativo di posizione debitorie mediante richiesta esplicita di conferma del debito ai diretti interessati, successiva analisi delle risposte pervenute ed effettuazione di procedure di verifica alternative nei confronti dei fornitori che non hanno fornito un adeguato riscontro;
- Verifica della corretta registrazione delle fatture da ricevere e note di credito da emettere;
- Verifica su un campione sufficientemente rappresentativo della documentazione a supporto del riconoscimento o meno della natura privilegiata di alcuni debiti;
- Ricerca di informazioni circa le azioni intraprese per il recupero del credito attivate da singoli fornitori;



Debiti tributari e verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale:

- Verifica della corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni telematiche, dei modelli di pagamento, dei registri obbligatori e dell'assistenza del consulente del lavoro dell'azienda;
- Verifica del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie e di natura previdenziale;
- Verifica presso il Concessionario del servizio di riscossione, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali direttamente interessati in merito all'eventuale sussistenza di debiti pregressi o di carichi o accertamenti pendenti;
- Richiesta all'organo amministrativo del rilascio di documentazione che attesti l'assenza di verifiche o accertamenti fiscali in corso o da parte di altri enti previdenziali (ulteriori a quelli già noti);
- Verifica della quantificazione operata nel ricorso, con particolare riguardo anche alla stima degli interessi e delle sanzioni, nonché all'eventuale previsione ivi operata circa l'esito dei contenziosi in essere;



Altri debiti:

- Richiesta all'organo amministrativo di documentazione che attesti l'assenza di garanzie reali o fideiussorie a favore di terzi;
- Disamina dei verbali delle delibere degli organi sociali e verifica della quantificazione operata nel ricorso sui debiti per i residui compensi da corrispondere in favore dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
- Verifica della quantificazione operata nel ricorso in merito ai debiti intercompany per il tramite dell'espressa richiesta di conferma del credito, dell'ottenimento della riconciliazione dei rapporti di debitori/creditori, delle compensazioni effettuate e dell'ulteriore documentazione a supporto;
- Verifica della quantificazione operata nel ricorso in merito ad eventuali debiti per acconti o caparre ricevuti da clienti per il tramite dell'espressa richiesta di conferma del credito, ovvero dell'analisi dei contratti in essere col riscontro effettivo dei pagamenti intervenuti.



7.1 Poteri (in particolare)

Art. 15, c. 10: per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti, gli OCC possono, previa autorizzazione del giudice, accedere alle banche dati:

- anagrafe tributaria (compresa sezione relativa ai rapporti finanziari);
- sistemi di informazioni creditizie;
- nelle centrali rischi e nelle banche dati pubbliche (compreso archivio anti-frodi credito al consumo).



7.2 Responsabilità

Riguardo le attestazioni, la responsabilità **civile** non è oggetto di alcuna specifica disposizione. La delimitazione della stessa, pertanto, va operata tramite le regole generali dettate nell'ambito della disciplina del contratto d'opera professionale (no revisione legale e relativa responsabilità).

Il canone generale di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c. è la norma di riferimento: il professionista nell'adempimento della prestazione di cui è richiesto, non deve usare la diligenza del buon padre di famiglia bensì la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico che gli impone di agire con particolare perizia e attenzione in virtù del suo precipuo status professionale.

In generale, la figura del Gestore (o Professionista f.f.) potrebbe essere assimilabile all'ausiliario del giudice, pur nella consapevolezza che non gli è riconosciuto il ruolo di pubblico ufficiale ma, al più, di incaricato di pubblico servizio; tale circostanza gli impone di affrontare gli incarichi con prudenza e adeguata perizia [particolarità, responsabilità OCC e Gestore].

Rispetto ai creditori e ai terzi la responsabilità sarà eventualmente di tipo extra-contrattuale.

Sul piano responsabilità **penale**, invece, sono previste delle fattispecie tipiche e proprie di reato.



7.3 Sanzioni

ART. 16, C. 2: è punito (reclusione da 1 a 3 anni e multa da 1.000 a 50.000 euro) il componente dell'OCC ovvero il professionista svolgente funzioni (art. 15, c. 9) che rende false attestazioni:

- in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti allegati;
- in ordine alla fattibilità del piano (art. 9, c. 2);
- nella relazione di cui agli artt. 9, c. 3-bis (piano consumatore), 12, c. 1 (consensi creditori), 14-ter, c. 3 (liquidazione patrimonio)

Art. 16, c. 3: è punito (stessa pena) il componente dell'OCC ovvero il professionista svolgente funzioni (art. 15, c. 9) che:

- cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.



8.1 ATTESTAZIONI DELL'OCC E DEL PROFESSIONISTA:

Art. 9, c. 2 - attestazione della fattibilità del piano;

Art. 9, c. 3-bis - attestazioni nella relazione particolareggiata per il piano del consumatore contenente, tra l'altro:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.



8.1 ATTESTAZIONI DELL'OCC E DEL PROFESSIONISTA:

Art. 12, c. 1 - attestazioni nella relazione ai creditori sui consensi espressi e sul raggiungimento dell'accordo, e al giudice, con contestazioni ricevute e attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

Art. 15, c. 6 - attestazione della veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati.



8.2 LE ATTESTAZIONI NELLE ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI (IN PARTICOLARE, DOPO IL D.L. N. 83 DEL 22.06.2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 134 DEL 7.08.2012)

Art. 67, c. 3, lett. d) L.F. - attestazione veridicità dati aziendali e fattibilità del piano (piano di risanamento finanziario dell'impresa);

Art. 161, c. 3 L.F. - attestazione veridicità dati aziendali e fattibilità del piano (concordato preventivo);

Art. 182-bis, c. 1 L.F. - attestazione veridicità dati aziendali e attuabilità dell'accordo (accordi di ristrutturazione dei debiti);

Art. 182-quinquies, c. 1 - attestazione funzionalità finanziamenti ad una migliore soddisfazione dei creditori (finanziamento e continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti).



Art. 186-bis, c. 2, lett. b) L.F. - attestazione che la prosecuzione dell'attività è funzionale ad una migliore soddisfazione dei creditori (concordato con continuità aziendale):

- **oggetto attestazione:** veridicità dei dati e fattibilità del piano;
- **attestatore:** requisiti soggettivi (anche revisore legale) e di indipendenza (nominato dal debitore; art. 67, c. 3, lett. d) L.F.);
- **sanzioni penali - art. 236-bis L.F.:** falso in attestazioni e relazioni;
- **confronto e limiti assimilazione** - requisiti (professionista: no revisore legale; vincolo indipendenza meno stringente) e conflitto di interessi (OCC/professionista: consulente-advisor; attestatore; mediatore-controllore).



8.3 ASPETTI PRATICI, PROPOSTE DI MODIFICA E PROSPETTIVE DI RIFORMA:

- **ASPETTI PRATICI:**
 - scarsa diffusione degli istituti;
 - difficoltà di accesso alle procedure;
 - eccessiva giurisdizionalizzazione dei procedimenti (presupposti ammissibilità ed omologazione);
- **PROPOSTE DI MODIFICA:**
 - previsione di maggiori incentivi all'utilizzo (civili e fiscali, lato debitore e creditori);
 - introduzione strumenti di supporto alle procedure (sul fronte finanziamenti, garanzie, accessibilità, tempistiche, modalità e costi);
 - maggiore definizione e semplificazione della disciplina (limitazione ruolo giudici);
- **PROSPETTIVE DI RIFORMA:**
 - d.d.l. delega (c.d. "Rordorf") per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (previste procedure allerta e composizione assistita crisi), divenuta Legge 155/2017 del 19.10.2017 ora in attesa decreti legislativi;
 - proposta di legge di iniziativa parlamentare (n. 3884);
 - proposta di direttiva comunitaria sull'insolvenza (in direzione autonomia privata, autoregolamentazione, minori vincoli legislativi, composizione negoziale).